

SOLVAY FLUOR (discarica gessi); 11) VERITAS (ex ACM discarica Cà Perale ) Mirano; 12) VERITAS (ex ACM Polo Tecnologico) Mirano; 13) VERITAS (INERTIZZATORE RTN);

provincia di Verona: 14) Impianto ECOLOGICA TREDI srl di Legnago; 15) Impianto Ca' Del Bue di Verona, gestito da AGSM spa; 16) Impianto/discarica in Torretta di Legnago, gestita da LE.SE. Legnago Servizi spa; 17) discarica Ca' Filissine di Pescantina, gestita da DANECO Impianti spa; 18) discarica Casetta di Sommacampagna, gestita da PRO-IN srl; 19) discarica SIBERIE di Sommacampagna, gestita da GEONOVA spa; 20) discarica CALURI di Villafranca Verona, gestita da ROPE S.r.l. (BASTIAN BETON);

provincia di Rovigo: 21) discarica TAGLIETTO 0 di Villadose, gestito dal Consorzio RSU Rovigo/DANECO Impianti spa ; 22) impianto trattamento RU/RSA, con linea produzione biostabilizzato gestito dal Consorzio RSU Rovigo/ECOAMBIENTE; 23) linea produzione CDR-Sarzano, gestita dal Consorzio RSU Rovigo/ECOAMBIENTE; 24) discarica SMART, 3° lotto di San Martino di Venezze, gestita dalla SAN MARTINO GREEN srl; 25) discarica SMART 1° - 2° lotto (chiuse dal mese di febbraio 2004) di San Martino di Venezze, gestita dal comune di San Martino/GEA srl;

provincia di Vicenza: 26) discarica di Grumolo delle Abbadesse, gestita dalla Società Intercomunale ambiente;

provincia di Treviso: 27) discarica per rifiuti urbani LA FOSSA-CASTAGNOLE di Paese gestita da CONTARINA spa; 28) discarica per rifiuti non pericolosi di Silea, gestita da CO.VE.RI. Scarl.; 29) discarica per rifiuti non pericolosi di Mogliano Veneto, gestita da Soluzione ambiente; 30) discarica per rifiuti non pericolosi EX CAVA RONCHI di Loria, gestita da GEONOVA spa (ex ALLES spa); 31) impianto trattamento rifiuti a Spresiano, gestito da CONTARINA spa; 32) impianto trattamento rifiuti a Trevignano, gestito da CONTARINA spa;

provincia di Belluno: 33) impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi a Cortina d'Ampezzo (discarica RSU), gestito da comunità Montana della Valle del Boite;

provincia di Padova: 34) impianto "Centro Biotrattamenti" a Camposampiero, gestito da ETRA; 35) discarica di I categoria RSU/RSA a Sant'Urbano, gestito da GEA srl.

A questo punto, va detto che, successivamente, la regione Veneto, con delibera n. 836 del 15 maggio 2012, ha abrogato la figura del "terzo controllore", ma senza che l'abrogazione abbia avuto conseguenza alcuna per le società interessate. Invero, da notizie assunte presso l'ARPA Veneto, è emerso che tale figura è tuttora operativa presso gli impianti della regione. Addirittura, accade che quasi tutti gli impianti di discarica, pur essendo in AIA, che com'è noto, prevede l'autocontrollo, abbiano viceversa mantenuto la figura del "terzo controllore". Ciò significa che, ancora oggi,

nonostante l'avvenuta abrogazione della norma sul punto, Fior Fabio e le sue società o chi per lui mantengono inalterato il loro controllo sugli impianti del regione Veneto .

All'evidenza, si è in presenza di una ramificazione delittuosa capillare, in quanto altamente articolata e invasiva in tutte le realtà provinciali della regione, grazie a complicità, che - come si vedrà di seguito - non possono ridursi certamente ai personaggi istituzionali imputati di questo processo, che non sono certamente di primo piano, alla luce della impressionante vastità e permeabilità dell'organizzazione criminosa, formalmente facente capo a Fior Fabio.

A ciò aggiungasi, quale dato costante rilevato da questa Commissione di inchiesta in tutte le vicende giudiziarie, che hanno visto coinvolti gli imprenditori veneti, i quali per anni hanno operato illegalmente nella gestione dei rifiuti, il clima di generale omertà e di complicità di fatto che li proteggeva, con l'apertura di sempre maggiori spazi economici, nel nome dell'interesse particolare proprio dei gestori e dei conferitori, che perseguivano l'unico obiettivo dell'abbattimento dei costi di smaltimento corretto dei rifiuti.

Non a caso, sul punto, il dottor Giovanni Zorzi della direzione distrettuale antimafia di Venezia osserva che, sulla base delle esperienze professionali maturate nel suo ufficio, che nella regione Veneto, a differenza di quanto accade in altre realtà territoriali, non operano associazioni di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico, sicché non si è in presenza di un'omertà imposta da organizzazioni criminali, ma si è in presenza di scelte opportunistiche di diffusa illegalità, scelte operate all'esclusivo fine di perseguire il proprio particolare tornaconto, in un contesto di assoluta, quanto apparente, "normalità".

### ***9.c Le coperture politiche dell'attività illecita svolta da Fior Fabio***

Infine, vi è un terzo filone di indagini che, in questo processo (proc. pen. n. 3077/12 r.g.n.r.) coinvolge direttamente alcuni politici, nella veste di assessori regionali, il sindaco del comune di Torri del Benaco, nonché funzionari pubblici, come il magistrato alle acque di Venezia e lo stesso Fior Fabio, nella sua qualità di dirigente regionale, oltre ai dirigenti del Consorzio Venezia Nuova.

In particolare, come contestato al capo 9), concernente l'ipotesi delittuosa dell'abuso d'ufficio, Chisso Renato (il quale, come si dirà di seguito, ha patteggiato la pena), dapprima, nella qualità di assessore pro-tempore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto e poi, nella qualità di assessore pro-tempore alle politiche della Mobilità e infrastrutture - in concorso con Conta Giancarlo, rinviato a giudizio con decreto del gup in data 21 ottobre 2015 (doc. 1003/2), nella qualità di assessore pro-tempore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto - e in concorso con Fior Fabio, nella sua qualità, hanno promosso l'approvazione, da parte della giunta regionale del Veneto (con DGR n. 2455 in data 8 agosto 2003), dello schema di accordo di programma tra la

regione del Veneto e il magistrato alle acque, in forza del quale veniva affidato al “Servizio Informativo”, costituito presso il Consorzio Venezia Nuova, il compito di realizzare un sistema conoscitivo (monitoraggio) delle discariche abusive e incontrollate localizzate nell’ambito del territorio regionale, idonee a detenere un impatto sul sistema ambientale e idrogeologico dell’intera regione, mediante la metodologia del telerilevamento (cosiddetto “Progetto di telerilevamento”).

Tale schema di accordo di programma è avvenuto in radicale violazione della disciplina generale in materia di appalti di pubblici servizi e in carenza di qualsivoglia norma speciale atta a legittimare siffatta operazione. Naturalmente, i tre coimputati si preoccupavano di reperire i fondi necessari e ciò è avvenuto con l’approvazione, da parte della giunta regionale del Veneto, di reiterati finanziamenti del suddetto progetto di monitoraggio del territorio regionale - da attuarsi con metodologie di telerilevamento - per la complessiva somma di 4.354.200 euro, realizzata nel corso degli anni, a partire dal DGR n. 2455 dell’8 agosto 2003 e fino al DGR n. 1028 del 23 marzo 2010.

Nell’accordo di programma è stata coinvolta Piva Maria Giovanna (rinviata a giudizio, insieme al Conta), nella qualità di presidente pro tempore del magistrato alle acque di Venezia.

Costei, in data 24 settembre 2003, ha sottoscritto l’accordo di programma, nei termini sopra indicati e, successivamente, in data 28 maggio 2004, ha sottoscritto la relativa convenzione con la direzione tutela ambiente della regione Veneto, in radicale violazione della legislazione generale in materia di appalti pubblici servizi, nonché in carenza di norme speciali, atte a legittimare una siffatta operazione. Invero, l’affidamento al Consorzio Venezia Nuova del suddetto appalto di servizi è stato operato in modo del tutto illegittimo, per effetto della disciplina contenuta nell’articolo 6 bis della legge n. 206/1995, che non consentiva al magistrato alle acque di Venezia di procedere all’affidamento di nuove funzioni al Consorzio Venezia Nuova, quale concessionario unico del magistrato alle acque.

Inoltre, l’appalto di tale servizio riguardava all’evidenza attività priva di qualsivoglia attinenza con la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna ed era pertanto del tutto estranea alle finalità della legge speciale per Venezia n. 798/1984 e della convenzione n. 7191/91, a suo tempo, stipulata tra il Consorzio Venezia Nuova e il magistrato alle acque. Per di più, l’appalto è stato conferito eludendo la rigorosa normativa sulle procedure di scelta dei contraenti negli appalti di pubblici servizi. Sono stati così coinvolti Rosselli Roberto, nella qualità di dirigente del Consorzio Venezia Nuova, preposto alla gestione del progetto regionale di telerilevamento, Roberto Pravatà e Johann Stocker, nella loro qualità di Dirigenti del Consorzio Venezia Nuova, preposti alla formale stipula dei contratti, strumentali alla realizzazione del progetto regionale di telerilevamento.

Costoro, previo concerto e d’intesa con Fior Fabio, hanno provveduto all’identificazione delle prestazioni dei servizi strumentali alla realizzazione del suddetto progetto e alla selezione dei

soggetti a cui affidare l'esecuzione dei sondaggi, rilievi, studi, analisi, elaborazioni, strumentali all'attuazione del progetto, nonché alla formale stipula dei contratti strumentali alla realizzazione del progetto regionale di telerilevamento, in carenza di qualsivoglia procedura di "gara" o consultazione/indagine di mercato, in radicale violazione della normativa in materia di appalti di pubblici servizi.

All'esito di tale attività "contra legem", sono stati stipulati i relativi contratti, aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di telerilevamento nella regione Veneto, con numerose società, tutte collegate agli imputati. In particolare, il servizio di telerilevamento nella regione Veneto è stato affidato a società partecipanti al Consorzio (quali la società Marte srl), a società che facevano capo al Rosselli (la STC 2000 di Dall'Aglio Andrea srl; la STC 2000 di Dall'Aglio Andrea sas) e a società, che facevano capo allo stesso Fior e, cioè, la Z.E.M. Italia srl; la Nord Est Controlli srl; la SICEA srl; la EOS Group srl.

Il capo 14), della richiesta di rinvio a giudizio in cui, ancora una volta, è contestato l'abuso d'ufficio in concorso, vede coinvolti, oltre che al Fior, Rosselli Roberto Johann Stocker, entrambi del Consorzio Venezia Nuova, l'assessore alle politiche per l'ambiente, Conta Giancarlo, di cui si è già detto, Cuccioletta Patrizio, nella sua qualità di presidente pro-tempore del magistrato alle acque di Venezia, Passionelli Giorgio, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Torri del Benaco.

Tutti gli imputati sopra indicati sono stati rinviati a giudizio, con decreto del gup del 21 ottobre 2015 (doc. 1003/2). La contestazione in oggetto riguarda la stipula, avvenuta in data 26 maggio 2009 - con l'intervento dell'assessore regionale alle politiche per l'ambiente, del presidente pro tempore del magistrato alle acque di Venezia e del sindaco del comune di Torri del Benaco, quale asserito "capofila" dei comuni rivieraschi del Lago di Garda - di un protocollo d'intesa per l'affidamento al "Servizio Informativo", costituito presso il Consorzio Venezia Nuova, del compito di elaborare il progetto di protezione e riqualificazione ambientale dei comuni rivieraschi del Lago di Garda, già oggetto di finanziamento regionale per la cifra di euro 1.363.792, 61, per effetto della DGRV n. 4065/2008. Tutto ciò, in carenza di qualsivoglia norma speciale atta a legittimare una siffatta operazione e in radicale violazione della disciplina generale in materia di appalti di pubblici servizi.

A sua volta, il Consorzio Venezia Nuova, senza svolgere alcuna gara, ha stipulato per l'attuazione del progetto numerosi contratti con altrettante società, quali la Marte srl e l'ANSAC (Associazione internazionale per la sorveglianza ambientale e il controllo), amministrate rispettivamente da Silvestri Sonia e da Dei Svaldi Maria, sodali del Fior, il quale - come si è visto -

era *dominus* e “socio occulto” delle stesse, oltre che con le società STC 2000 di Dall’Aglia Andrea srl e STC 2000 di Dall’Aglia Andrea sas, che facevano capo entrambe al Rosselli.

Il reato di abuso d’ufficio aggravato, continuato, contestato in concorso agli imputati è stato consumato in Venezia, Parma e Padova, tra il 3 febbraio 2010 e il 12 ottobre 2012, per effetto della concreta liquidazione alle società Marte srl, STC 2000 di Dall’Aglia Andrea sas e all’ANSAC dei compensi correlati ai contratti stipulati.

Si è ritenuto di soffermarsi in modo particolare sulle vicende giudiziarie di Fior Fabio, perché le stesse sono espressione dell’elevato livello dell’inquinamento politico e amministrativo delle istituzioni regionali venete. Peraltro, si tratta di vicende analoghe a quelle relative alla “forestazione” della discarica di Sant’Urbano, in provincia di Padova, che saranno trattate nel relativo capitolo, che vede coinvolti insieme al Fior per analoghe illecite operazioni, il sindaco del comune di Sant’Urbano, Fiocco Dionisio, nonché il sindaco pro-tempore del comune di Piacenza d’Adige, Giorio Lucio.

Invero, deve essere posto in particolare evidenza che la spregiudicatezza del Fior e dei suoi sodali non avrebbe raggiunto livelli così elevati, se non in forza di appoggi istituzionali importanti, che fingevano di non vedere e di non conoscere le operazioni truffaldine ai danni del sistema ambientale poste in essere dall’imputato colluso con imprenditori, che avevano tutto l’interesse a tacere, in quanto i collaudi dell’ing. Fior Fabio avevano il pregio di chiudere il “cerchio” delle loro irregolarità, come si è visto a proposito della Mestrinara di Zero Branco.

E’ opinione di questa Commissione che la dimensione dei traffici illeciti del Fior vada ben al di là del reato di abuso di ufficio, alla luce dei forti interessi economici sottostanti.

#### **10. La sentenza del gup presso il tribunale di Venezia n. 1251/15, depositata in data 19 gennaio 2016 (doc. 986/2).**

L’impianto accusatorio del pubblico Ministero - come sopra rilevato - ha trovato sostanziale conferma nella sentenza n.1251/15 del gup presso il tribunale di Venezia, pronunciata - a seguito di rito abbreviato - in data 21 ottobre 2015 e deposita in data 19 gennaio 2016 (doc. 986/2), previa separazione della relativa posizione da quella degli altri coimputati, alcuni dei quali hanno patteggiato la pena, tra cui Renato Chisso, (doc.1008), mentre altri sono stati rinviati a giudizio (doc. 1003/2).

A proposito di Fior Fabio, il gup con la sentenza anzidetta lo ha dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti al capo 1), limitatamente alle attività svolte in seno alla C.T.R.A. - Commissione tecnica regionale dell’ambiente - di cui ai pareri e delibere espressi:

1) per la discarica ubicata in località Caluri del comune di Villafranca di Verona, gestita dalla società Bastian Beton spa (n. 3615 del 23 luglio 2009);

2) per l'impianto di cogenerazione gestito dalla società Sesa spa presso l'area di via Comuna in Este (n. 3561 del 27 novembre 2008 e n. 3627 del 24 settembre 2009);

3) per la discarica per rifiuti ubicata in località Ca' Bianca - comune di Zevio gestita dalla Interteco srl (n. 3564 in data 27 novembre 2008 e n.3688 in data 28 luglio 2010).

Quindi il gup ha dichiarato il Fior responsabile anche dei reati di cui ai capi di imputazione 2), 5), 9), 14), 20) e 23) e, riuniti gli stessi con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di associazione per delinquere, di cui al capo 20), per il quale ha determinato la pena nel minimo edittale di anni tre di reclusione, pena aumentata ad anni quattro e mesi sei di reclusione per gli altri reati contestati e ridotta di un terzo e, cioè, ad anni tre, per la scelta del rito abbreviato (c.d. allo stato degli atti).

Il gup ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per durata pari alla pena principale (anni tre).

Quindi, ha ordinato la confisca delle somme in sequestro depositate nei conti correnti intestati alle società EOS Group srl, Green Project srl, Marte srl, nonché della polizza BG VITA - GENERTELLIFE spa n.1678967 accesa dalla società EOS Group srl, in data 5 luglio 2013.

Il gup ha condannato Fior Fabio al risarcimento dei danni in favore della parte civile regione Veneto, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisoria provvisoriamente esecutiva nella misura di euro 350.000,00. Infine, il gup ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Fior per il reato ascrittogli al capo 1) punto c) (delibera CTRA n. 3225 in data 15 aprile 2004), perché estinto per prescrizione e lo ha mandato assolto dalle residue contestazioni di cui al capo 1), nonché dal reato di cui al capo 6), perché il fatto non sussiste.

Il gup, nella sentenza citata, ritiene la sussistenza del reato di abuso d'ufficio continuato contestato al capo 1) dell'imputazione in tutte le ipotesi in cui il Fior aveva ottenuto gli incarichi di collaudo tecnico funzionale e/o le relative proposte da parte delle società interessate, prima del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica regionale ambiente (CTRA), da lui presieduta, e ciò era puntualmente accaduto per per la Bastian Beton spa, per la Sesa spa e per la Interteco srl, sopra citate.

Viceversa, per gli incarichi di collaudo, che il Fior aveva assunto dopo la delibera favorevole della Commissione tecnica regionale ambiente e, cioè, per quelli concernenti gli impianti e/o le discariche della PRO-IN e della Mestrinaro, pure contestati nel capo 1) dell'imputazione, il gup non ha ravvisato quel conflitto di interessi tra pubblico e privato, che integra il reato di abuso d'ufficio,

sul presupposto che, dalla documentazione acquisita, non emerge alcun rapporto pregresso con le società che gestivano gli impianti anzidetti.

Per quanto riguarda il capo 6), concernente la contestazione continuata del delitto di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), in concorso con i partecipi dell'associazione per delinquere contestata al capo 20) e, cioè, con Dei Svaldi, Strano e Visciano, il gup ritiene:

1) che il solo atto politico-amministrativo, rappresentato dalla approvazione della legge regionale n. 3 del 2000, inerente i piani di controllo obbligatori nel settore, per quanto “promosso” dal Fior, secondo talune fonti e tale da implicare, con la sua attuazione, la possibilità di realizzare vantaggi economici, come quelli di cui si discute, non può essere considerato atto a lui personalmente “imputabile”, ai fini della realizzazione della fattispecie, considerata anche la pregressa esistenza di normativa europea, a cui la legge regionale dava attuazione.

2) che l'attività di indagine ha consentito di riscontrare che, nel corso degli anni, la EOS Group srl aveva acquisito una posizione “dominante”, nella veste di “terzo controllore”, presso gli impianti di gestione rifiuti (in particolare presso le discariche) delle province di Venezia, Rovigo, Verona, Treviso (si vedano al riguardo le pagina da 77 a pagina 87 dell'informativa in data 17 dicembre 2013 e gli allegati da 444 a 467 alla medesima informativa);

3) che, in effetti, la società anzidetta è risultata “controllare” circa la metà degli impianti della provincia di Verona, tutti gli impianti della provincia di Rovigo, il 65 per cento delle discariche della provincia di Venezia, il 40 per cento delle discariche della provincia di Treviso;

4) che numerosi gestori di discariche e di impianti, come indicati nel lungo elenco contenuto nel capo di imputazione, avevano affidato incarichi professionali, oltre che alla EOS Group srl, allo stesso Fior e alle società a lui collegate, SICEA srl, Z.E.M. Italia srl, NEC srl, società formalmente amministrate dai coimputati Dei Svaldi, Strano e dal coindagato Visciano (deceduto quando erano ancora in corso le indagini), ma all'interno delle quali il Fior deteneva la posizione di socio occulto;

5) che appare fondata, sotto il profilo logico, l'ipotesi che la posizione di “dominio” ottenuta nel settore del “terzo controllore” dalla società EOS Group (e da altre società riconducibili al Fior) fosse correlata a forme di condizionamento psicologico, sia pure larvate, operate dallo stesso Fior, abusando del suo ruolo di dirigente della direzione ambiente e accompagnate dalla prospettiva di poter offrire alle società operanti nel settore del trattamento dei rifiuti una sorta di “protezione istituzionale”, nonché dalla prospettiva, in caso contrario, di lungaggini burocratiche o di prescrizioni inerenti a ulteriori lavori da eseguire da parte delle imprese interessate.

Tuttavia, osserva il gup, nel motivare la pronuncia di assoluzione del Fior su tale capo di imputazione per la configurazione del reato di abuso d'ufficio, contestato al capo 6), non è stata individuata una correlazione diretta e concreta tra un abuso commesso dal Fior nell'esercitare

l'ufficio di funzionario pubblico e la "acquisizione" degli incarichi conferiti dai privati a sé o alle società a lui collegate.

Dunque - secondo il gup - l'ipotesi delittuosa di abuso d'ufficio, nel caso di specie, non trova sufficienti elementi di riscontro sotto il profilo probatorio, posto che non sono state raccolte le dichiarazioni dei rappresentanti delle società operanti nel settore dei rifiuti, i quali avrebbero potuto ricostruire quali fossero i loro rapporti con il Fior e ricostruire le motivazioni sottese delle scelte operate, in occasione dell'affidamento dell'incarico di "terzo controllore", né sono state acquisite prove storiche al riguardo, pur ammettendo che i suddetti incarichi di controllo, con tutta probabilità, sono stati ottenuti dal Fior e dai suoi sodali, sfruttando la posizione rivestita dall'imputato all'interno della regione Veneto.

Osserva la Commissione di inchiesta che la motivazione di assoluzione del Fior dai residui reati di abuso d'ufficio a lui contestati nel capo 1) e dal reato di abuso d'ufficio, come contestato nel capo 6), non appare assolutamente convincente.

Inoltre, la pena inflitta all'imputato non appare congrua, in relazione sia alla gravità dei reati commessi in un arco di tempo di circa quindici anni sia allo specifico ruolo del Fior, nella qualità di organizzatore dell'associazione criminosa.

Invero, quanto al capo 1), la sentenza del gup trascura ogni riferimento a prove indiziare o anche a prove logiche, posto che ritiene raggiunta la prova della responsabilità del Fior solo in presenza di prove documentali, quali:

1) il conferimento dell'incarico di collaudatore della discarica ubicata in Villafranca di Verona, località Caluri, conferito nel mese di giugno 2009 dalla Bastian Beton spa al Fior, in concomitanza con il parere favorevole espresso dalla CTRA, presieduta dal Fior, che con delibera n. 3615 del 23 luglio 2009, esprimeva parere favorevole al progetto di modifica della suddetta discarica, presentato in data 19 giugno 2009;

2) l'incarico di collaudo tecnico-funzionale dell'impianto di compostaggio, realizzato nell'area sita nel comune di Este, formalizzato in data 25 gennaio 2006, accompagnato dagli accrediti in conto corrente in favore del Fior, costituiti da due versamenti da 35.840,00 euro ciascuno da parte della Sesa, avvenuti nei mesi di febbraio e aprile 2009, a fronte del successivo parere favorevole espresso dalla CTRA, presieduta dallo stesso Fior, nella seduta n. 3627 del 24 settembre 2009;

3) l'incarico di collaudo tecnico-funzionale dei lavori di bonifica della discarica per rifiuti speciali del comune di Zevio, conferito dalla Interteco srl al Fior in data 5 aprile 2000, a fronte di successivi pareri favorevoli espressi dalla CTRA, presieduta dallo stesso Fior.

Viceversa, la sentenza del gup trascura di dare rilevanza ai pregressi rapporti con la PRO-IN di Verona e la Mestrinara spa di Zero Branco (TV).



Invero, sia per l'una che per l'altra società, il Fior, nella qualità di vice presidente e di dirigente regionale della direzione tutela ambiente, aveva partecipato a varie sedute della Commissione VIA, a partire dal 2005, esprimendo altrettanti pareri favorevoli concernenti i suddetti impianti, con conseguente incompatibilità ad assumere l'incarico privato di collaudatore degli stessi.

Successivamente, il Fior ha svolto l'incarico di collaudo tecnico-funzionale dei rispettivi impianti, in forza di false dichiarazioni sull'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità, in concorso con Zecchinelli Paolo il quale, nella qualità di segretario dell'assessore all'ambiente della regione Veneto, aveva certificato il falso in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità (capo 5).

Ancora, con specifico riguardo alla posizione della Mestrinaro spa, la sentenza del gup trascura del tutto di prendere in considerazione il fatto, acclarato nella stessa sentenza, che l'ingegnere Fior, nelle relazioni di collaudo funzionale effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2011 presso la suddetta società, ha certificato il falso, asserendo - contrariamente al vero - che le scorie di acciaieria trattate nell'impianto della Mestrinaro avevano perso la qualifica di rifiuto, così integrando il reato di falso ideologico continuato di cui agli articoli 81 comma 2 e 481 del codice penale consumato dal Fior, ritenuto nella stessa sentenza (capo 23 dell'imputazione).

Invero, si tratta di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, unitariamente considerati, si prestano agevolmente ad essere apprezzati come significativi di stretti rapporti di conoscenza pregressi tra lo stesso Fior e i Mestrinaro, considerato che - come si è visto - l'imputato non solo ha svolto l'attività di collaudatore dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali della Mestrinaro, in forza di falsa attestazione in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, ma, nell'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, ha anche certificato falsamente la cessazione della qualifica di rifiuti di enormi quantità di materiali, che tali erano rimasti, per non essere stati sottoposti ad alcun trattamento.

In relazione al reato di abuso d'ufficio contestato al capo 6), la sentenza del gup, pur avendo ritenuto l'esistenza dell'associazione per delinquere contestata al capo 20), tra il Fior, Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano e Visciano Gennaro (poi deceduto), i quali operavano tramite le società SICEA (Società italiana controlli ecologici e ambientali) srl, Z.E.M. (Zurich Environmental Management) Italia srl, NEC (Nord Est Controlli) srl, poi fuse fusione nella società EOS Group srl - trascura del tutto di connettere l'anzidetta associazione per delinquere al dato acclarato che, nel corso degli anni, la EOS Group srl e le altre società "paravento" avevano acquisito una posizione "dominante" nella veste di "terzo controllore" presso gli impianti di gestione rifiuti (in particolare presso le discariche) delle province di Venezia, Rovigo, Verona, Treviso, arrivando a controllare circa la metà degli impianti della provincia di Verona, tutti gli impianti della provincia di Rovigo, il

65 per cento delle discariche della provincia di Venezia, il 40 per cento delle discariche della provincia di Treviso.

Trascura, altresì, la sentenza del gup di considerare che l'associazione per delinquere facente capo al Fior, in uno con la posizione apicale di costui nella regione Veneto, non potevano non condizionare gravemente anche le logiche del "libero mercato", determinando un clima di diffusa omertà tra gli operatori del settore, che non si è affatto esaurita con il suo arresto, avvenuto nel mese di ottobre 2014.

Invero, il teste Gianni Dal Moro, membro della Commissione VIA dal 2000 al 2005, dopo aver premesso, quale dato pacifico, che il Fior era in grado di influenzare le delibere e le procedure burocratiche nell'ambito della regione Veneto, ha riferito che tale situazione era in grado di suscitare nel privato gestore che conferiva l'incarico la convinzione di poter ricevere indebiti "favori" dal dirigente regionale, dopo avere contribuito all'accrescimento economico suo e delle società "consigliate" e che sul punto correivano numerose voci di conferma.

La sentenza del gup ritiene tali circostanze prive di ogni valore, anche indiziario, in quanto non riscontrate da prove testimoniali degli imprenditori coinvolti o di soggetti terzi.

In realtà, il gup omette di considerare il clima di omertà che era venuto a determinarsi vuoi per la presenza dell'associazione per delinquere, vuoi per il ruolo rivestito dal Fior all'interno della regione Veneto.

Inoltre, la sentenza del gup trascura di considerare che le suddette società, facenti tutte capo al Fior, erano rappresentate da soggetti privi di qualifiche professionali, come emerge dal tenore delle stesse intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza. Si tratta di soggetti (persone fisiche e giuridiche), che mai avrebbero potuto essere chiamate a ricoprire l'incarico di "terzo controllore" degli impianti, se le loro figure non fossero state rapportate alle funzioni dirigenziali esercitate dallo stesso imputato nella regione Veneto.

Ancora, la sentenza del gup trascura di considerare le dichiarazioni rese dal coimputato Strano Sebastiano il quale, nel corso dell'interrogatorio reso in data 24 marzo 2015, ha riferito che, dopo l'approvazione della legge regionale n. 3 del 2000, inerente i piani di controllo obbligatori, legge da lui stesso promossa, il Fior lo aveva sollecitato lo Strano a muoversi nel mercato, dicendogli testualmente "*Sebastiano, adesso hai una macchina ... guida!*".

A tale proposito, la sentenza del gup esclude il ruolo svolto dal Fior nel processo di formazione della legge regionale n. 3 del 2000, che ha istituito la figura del "terzo controllore", senza considerare, non solo, le suddette dichiarazioni del coimputato Strano, ma anche di considerare le seguenti circostanze di fatto e, cioè: 1) che tale figura non è stata istituita in altre regioni italiane (vedi la regione Emilia Romagna); 2) che il Fior si è "impadronito" di tale figura, "piazzando" se

stesso e i suoi uomini presso la stragrande maggioranza degli impianti e delle discariche della regione Veneto; 3) che la figura del “terzo controllore”, benché abrogata con delibera regionale n. 836 del 15 maggio 2012, ha continuato ad operare presso gli impianti e le discariche della regione Veneto, anche dopo la sua abrogazione e, circostanza davvero preoccupante, opera a tutt’oggi.

In particolare, proprio, con riguardo all’enorme numero degli impianti controllati dal Fior e dai suoi uomini, si rimane del tutto perplessi, considerato che ciò è avvenuto nel profondo Nord del Paese e nell’assenza di fenomeni di stampo mafioso.

Di conseguenza, si può affermare, con tutta tranquillità, che è stato solo il timore di possibili ritorsioni collegate al ruolo del Fior che ha indotto i titolari delle imprese detentrici degli impianti e delle discariche al conferimento dell’incarico di “terzo controllore”.

In presenza di tale quadro probatorio, andavano valorizzate:

A) le dichiarazioni rese da Borsoi Graziano, al quale il Fior aveva “segnalato”, per la predisposizione di documentazione, la società NEC, “nella quale lui e forse la sua compagna svolgevano attività lavorativa”, allo scopo di superare le lungaggini amministrative, incontrate nella pratica relativa all’apertura di una nuova discarica di rifiuti;

B) le dichiarazioni rese da Scanferla Maria, anche lei imbrigliata dall’ufficio del Fior, per ben due anni (2008 e 2009), in lungaggini amministrative, in relazione a un progetto per la realizzazione di impianto di trattamento di rifiuti in Camponogara, progetto sul quale la Scanferla non riusciva ad ottenere una decisione finale, sia pure di carattere negativo, decisione che infine è stata emessa a suo favore solo il giorno prima della convocazione davanti ai TAR, a seguito di ricorso da lei promosso per costringere la regione a deliberare sul tale progetto, con la conseguenza che la vicenda si è conclusa con la decisione del Consiglio di Stato, che ha condannato la regione Veneto al risarcimento dei danni patiti dalla Scanferla per i ritardi del Fior.

Si tratta di una serie di indizi, che non andavano parcellizzati, bensì andavano considerati e valorizzati in un contesto unitario, per pervenire a una diversa conclusione in ordine alla responsabilità del Fior anche per tali fatti.

Viceversa, il gup ha ritenuto la responsabilità del Fior per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale), contestato al capo 2), in concorso con Casarin Roberto il quale, negli anni 2009 e 2010, nella qualità di segretario regionale all’ambiente e al territorio per la regione Veneto, aveva attestato falsamente l’insussistenza di cause di incompatibilità, in ordine agli incarichi di collaudo funzionali autorizzati presso la discarica di Villafranca, in favore della società Bastian Beton e presso l’impianto di CDR di Porto Marghera, in favore della società Veritas.

Su quest'ultimo punto, va precisato che che il Casarin è stato rinviato a giudizio dal gup, con decreto del 21 ottobre 2015 (doc. 1003) per rispondere, in ordine ai fatti anzidetti, del reato di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

Nelle more del deposito della sentenza del gup, il presidente della sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, in data 14 dicembre 2015, ha trasmesso alla Commissione di inchiesta la sentenza n. 170 del 12 novembre 2015, pronunciata nei confronti di Fior Fabio nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29929 del registro di Segreteria, promosso dal procuratore regionale, in relazione a una serie di incarichi svolti dal Fior, senza la relativa autorizzazione della regione, di cui si è sopra detto (doc. 960/2).

La Corte dei conti ha condannato il Fior al pagamento, in favore dell'amministrazione regionale, della somma di euro 284.034,34, con la rivalutazione monetaria, a titolo di danno erariale.

La sentenza addebita all'ingegnere Fior Fabio, dirigente in servizio presso la regione Veneto, di aver svolto una serie di incarichi di collaudo tecnico-funzionali di impianti, siti nella stessa regione Veneto, e anche fuori regione, senza le autorizzazioni correlate agli incarichi effettivamente espletati, nel senso che il Fior, dopo essere stato autorizzato a svolgere specifici collaudi di varia natura, ne ampliava l'oggetto, svolgendo ulteriori e diverse prestazioni professionali, non comprese nell'autorizzazione ricevuta ovvero del tutto carenti di autorizzazione.

La sentenza della Corte dei conti esamina, partitamente, gli incarichi ricevuti dall'ingegnere Fior Fabio:

1) dalla S.E.S.A. spa (Società estense servizi ambientali) con sede ad Este (PD), società a prevalente capitale pubblico, in data 10 agosto 1998, per il collaudo funzionale della discarica per RSU, servita da impianti di pretrattamento e lavorazione;

2) dalla società Seta, poi, incorporata in ETRA spa (Energia territorio risorse ambientali), in data 22 dicembre 2004, per il collaudo funzionale dell'impianto di depurazione, sito nel comune di Campodarsego (PD);

3) dalla PRO-IN, in data 21 agosto 2008, in relazione al collaudo in corso d'opera dell'esecuzione del piano di recupero e ampliamento dell'ex discarica di 2°, categoria di tipo B, sita in località Casette;

4) dalla Mestrinaro spa, per il collaudo in corso d'opera degli interventi di adeguamento ed ampliamento dell'impianto di trattamento in località Bertoneria, nel comune di Zero Branco (TV);

5) dalla CO.VEN.OR. (Consorzio dei comuni del Veneto Orientale di Portogruaro, poi trasformato in ASVO spa), in data 24.3.1998, per il collaudo funzionale di uno stralcio della discarica consorziale di 1° categoria Centa Taglio;

6) dal Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo, in data 19.5.2003, per il “collaudo tecnico-funzionale dei lavori di recupero e di ampliamento volumetrico della discarica “Taglietto 0” e otturazione perimetrale delle aree “Taglietto 0 e 1”, nel comune di Villadose”;

7) dalla A.S.P., poi, incorporata nella Veritas spa, società a partecipazione pubblica del comune di Venezia, in data 30 giugno 2007, per “l’attività di verifica della discarica di rifiuti in località Ca’ Rossa del comune di Chioggia”;

8) dalla AGSM Verona spa, in data 12 dicembre 2007, “per l’esecuzione degli dell’impianto di Ca’ del Bue”;

9) dalla Ecodeco srl e dall’Asia Napoli spa, costituite in consorzio, con contratto del 31 dicembre 2009, per la progettazione esecutiva, la realizzazione della discarica, sita nel comune di Terzigno (NA) - cava SARI e cava Vitello, per gli interventi, per l’esecuzione in sicurezza dei lavori e per la gestione dell’impianto, nonostante che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 78 del 2 aprile 2009, avesse nominato l’ingegnere Fior componente della Commissione di collaudo relativa solo ai lavori di realizzazione della discarica anzidetta.

La Corte dei conti, dopo aver rigettato l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa del Fior, sul presupposto che, in ipotesi di incarichi retribuiti, svolti in assenza di titolo autorizzatorio, la prescrizione, “in caso di occultamento doloso del danno”, decorre “dalla data della sua scoperta”, ha addebitato al Fior la violazione delle disposizioni, di cui all’articolo 53, comma 7, decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165, che rinvia alla norma contenuta nell’articolo 58, comma 7, decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29.

Nel merito, i giudici della Corte dei conti osservano che la legge assegna al provvedimento di autorizzazione la funzione di verificare, nel quadro della complessiva situazione di servizio del dipendente (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all’insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente e via dicendo), la sussistenza, anche in via solo ipotetica o potenziale, di situazione di conflittualità tra le attività extra-ufficio e le funzioni affidate dall’amministrazione, la compatibilità dell’attività extraistituzionale con i carichi di lavoro nell’ambito dell’ente pubblico, la loro occasionalità/saltuarietà, nonché la coerenza tra la professionalità posseduta dal dipendente e la natura dell’incarico esterno.

Si tratta di circostanze tutte che la regione del Veneto non aveva potuto verificare e che il Fior aveva dolosamente ignorato negli incarichi sopra indicati, con danno erariale conseguente allo svolgimento di incarichi esterni, non debitamente autorizzati dall'amministrazione.

Esauriti gli argomenti relativi agli incarichi di collaudo svolti dal Fior, acquisite con abuso di potere, ovvero in carenza di autorizzazione o con false attestazioni, occorre riprendere la sentenza del gup presso il tribunale di Venezia (doc. 986/2), che ha ritenuto il Fior responsabile anche dei reati contestati ai capi 9) e 14) concernenti, rispettivamente, la promozione e la gestione del Progetto di Telerilevamento del territorio regionale per l'individuazione dei siti destinati a discariche abusive e incontrollate e del progetto di protezione e riqualificazione ambientale dei comuni rivieraschi del lago di Garda.

Secondo il gup, risulta provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la circostanza che Fabio Fior era stato socio occulto e aveva amministrato, attraverso lo schermo di soggetti chiamati a eseguire le sue direttive, diverse società operative nel settore ambientale alle quali erano stati conferiti - anche con il suo interessamento - incarichi di vario genere.

Emerge, altresì, dagli atti la prova del diretto personale coinvolgimento dell'imputato per numerose e varie attività d'ufficio, svolte nel ruolo di dirigente regionale, come meglio descritte nelle due imputazioni, nella qualità di promotore e responsabile in seno alla regione dei due progetti anzidetti - unitamente agli assessori regionali all'ambiente Renato Chisso e Giancarlo Conta - nonché firmatario di decreti dirigenziali relativi all'impegno di spesa e di decreti di liquidazione a favore del Consorzio Venezia Nuova inerenti i due progetti, a beneficio di società ed enti, nei quali era portatore di interessi personali.

In relazione al "Progetto telerilevamento", sin dall'originaria delibera n. 2455, in data 8 agosto 2003, della giunta regionale Veneto (f. 23993), Fior Fabio ha ricevuto l'incarico di assumere l'impegno di spesa stanziato (f.2995) ed è stato designato come responsabile del procedimento (v. f. 29999 e f. 24116)).

Egli è stato, tra l'altro, firmatario del decreto dirigenziale in data 13 dicembre 2006 (f. 24350 e ss.), con il quale sono stati finanziati, oltre al progetto "Forestazione e formazione per lo sviluppo sostenibile" (progetto del quale avrebbe beneficiato la Green Project srl in relazione alla discarica di Sant'Urbano, di cui si dirà nel capitolo relativo alla provincia di Padova), il "Progetto di telerilevamento", affidato al Consorzio Venezia Nuova, cui sono stati destinati ben 1.700.000,00 euro, sui 2.600.000,00 disponibili nel bilancio della regione per l'intero anno 2006, alla voce "attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale".

L'affidamento al Consorzio Venezia Nuova degli appalti in questione è stato disposto, nonostante fosse venuta meno, per effetto dell'articolo 6 *bis* della legge 31 maggio 1995, n. 206

(che aveva abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 3, legge 29 novembre 1984, n. 798), la possibilità per il magistrato alle acque di Venezia di procedere all'affidamento diretto di funzioni al Consorzio Venezia Nuova, come suo concessionario unico.

In ogni caso, gli appalti di servizi in questione hanno riguardato attività, che erano prive di attinenza con la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed erano, quindi, estranee alle finalità della legge speciale per Venezia (n.798 del 1984) e alla convenzione n.7191/91, a suo tempo stipulata fra il Consorzio Venezia Nuova e il magistrato alle acque.

In realtà, gli stanziamenti pubblici impiegati costituivano risorse da destinare esclusivamente alla realizzazione del MOSE per la salvaguardia del territorio lagunare di Venezia, progetto al quale dovevano considerarsi estranei entrambi i progetti del Fior e dei suoi sodali, per la cui realizzazione non avrebbero potuto beneficiare dei finanziamenti erogati al Consorzio Venezia Nuova.

Le relative delibere ed atti amministrativi erano perciò caratterizzati dal fatto di essere stati adottati in violazione di legge.

Invero, il “Servizio informativo” era nato come centro di raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti la laguna di Venezia, prima dell'avvio del MOSE.

Viceversa, dopo l'avvio dei lavori del MOSE, il “Servizio informativo” non avrebbe più avuto ragione di esistere ed era divenuto privo di alcuna utilità per il Consorzio Venezia Nuova ma, tuttavia, aveva continuato ad essere operativo e a consumare risorse. Peraltro, fino all'anno 2001, le opere per la salvaguardia di Venezia erano finanziate con la legge Speciale, che non prevedeva specifici vincoli di utilizzo dei fondi da parte del magistrato alle acque.

Viceversa, successivamente, il finanziamento del MOSE era venuto a dipendere dal CIPE, che aveva imposto vincoli precisi all'impiego dei fondi, che non potevano, in alcun modo, essere stornati dalle finalità specifiche del MOSE. In ogni caso, dopo la chiusura della procedura di infrazione della UE nel 2009, gli incarichi non avrebbero più potuto essere affidati ad imprese non consorziate, senza procedura di gara (f. 28517).

All'osservanza delle procedure dovute per gli appalti pubblici era tenuto anche il Consorzio Venezia Nuova in quanto, pur costituito da raggruppamento di imprese private, era ente istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, la cui attività era finanziata, in modo maggioritario, dallo Stato ed era qualificabile, a norma dell'articolo 3 decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 come “organismo di diritto pubblico”.

Pertanto, nell'affidamento degli appalti, il Consorzio Venezia Nuova avrebbe dovuto osservare le norme dettate dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'identificazione dei soggetti ai quali affidare le prestazioni di servizi strumentali all'attuazione dei progetti.

Viceversa, in attuazione degli anzidetti progetti del Fior, gli incarichi sono stati affidati dal Servizio informativo del Consorzio Venezia Nuova in violazione delle procedure legali e favorendo società ed enti non consorziati, fra i quali, la SICEA srl, la Z.E.M. Italia srl, la NEC srl, la EOS Group srl e (per il “Progetto Garda”) la società ANSAC srl, società tutte strettamente collegate alla persona del Fior, di cui si è ampiamente parlato.

Infine, è pervenuto alla Commissione di inchiesta il decreto in data 21 ottobre 2015 del gup presso il tribunale di Venezia (doc. 1003), che ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti nei confronti degli altri imputati (Casarin Roberto, Conta Giancarlo, Cuccioletta Patrizio, Dall’Aglio Andrea, Passionelli Giorgio, Piva Maria Giovanna, Rosselli Roberto, Silvestri Sonia, Stocker Johann e Zecchinelli Paolo), per i reati loro contestati dal pubblico Ministero, in concorso con l’ingegnere Fior Fabio, che sono stati già sopra esaminati. La prima udienza è stata fissata al 20 gennaio 2016 davanti il tribunale di Venezia in composizione collegiale.

Si è trattato di udienza di mera ammissione prove, mentre l’istruttoria dibattimentale inizierà a partire dal mese di luglio 2016 e si protrarrà per molte udienze.

Come si è accennato, molte posizioni sono state definite con sentenze di patteggiamento della pena e, in particolare, hanno patteggiato la pena, l’ex assessore all’ambiente Renato Chisso, l’ex presidente del magistrato alle acque, Cuccioletta Patrizio, nonché i sodali del Fior, Dei Svaldi e Strano.

In particolare, la Commissione di inchiesta ha acquisito la sentenza di patteggiamento della pena n. 2379/14, pronunciata nei confronti di Chisso Renato dal gup presso il tribunale di Venezia, in data 28 novembre 2014, e divenuta irrevocabile in data 23 luglio 2015, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, da parte dell’imputato (doc. 1008/2).

La sentenza riguarda due distinti procedimenti penali, che sono stati riuniti uno concerne i fatti del MOSE (proc. pen. n. 12236/13 r.g.n.r.), l’altro la vicenda del Fior (proc. pen. n. 3677/12 r.g.n.r.).

In ordine alla contestazione del reato di abuso d’ufficio continuato consumato dal Chisso, in concorso, oltre che con il Fior, con Giancarlo Conta, Maria Giovanna Piva, Roberto Rosselli, Roberto Pravata e Johann Stocker, si legge nella sentenza di patteggiamento della pena, divenuta definitiva, che “Proprio grazie alla copertura politica del Chisso, era stato possibile, in chiara violazione della disciplina generale in materia di appalti di pubblici servizi, l’affidamento ad una struttura (denominata Servizio informativo), costituita all’interno del Consorzio Venezia Nuova, del monitoraggio delle discariche abusive e incontrollate nella regione Veneto (cosiddetto “Progetto di telerilevamento”).